

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Sezione Seconda Civile

La Corte di Appello di Catania, riunita in camera di consiglio e composta da:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1) Dott. Francesco DISTEFANO | Presidente |
| 2) Dott. Massimo ESCHER | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Grazia LONGO | Consigliere rel. ed est. |

ha emesso la seguente

ORDINANZA

letti gli atti del procedimento n. 1176-1/2009 R.G. e il ricorso depositato il 9 maggio 2014;

sciogliendo la riserva di cui al verbale del 9 giugno 2014;

osserva:

con ricorso depositato il 9 maggio 2014 il difensore di **LC**

ha chiesto la correzione della sentenza di questa Corte n. 654/14 del 17-29 aprile 2014 nella parte in cui non risulta inserita in dispositivo la voce di euro 2.900,00 per "fase di trattazione" pur essendo stata conteggiata nel totale delle spese (euro 9.515,00), nonché nella parte in cui liquida le spese generali nella misura del 10% e non anche del 15%.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il condominio di Catania via **X** e ha sostenuto che la liquidazione delle spese generali nella misura del 10% corrisponde ad una scelta discrezionale della Corte e che l'errore sulla liquidazione delle spese attiene alla somma delle varie voci, correttamente indicate in sentenza.

Indi, ha chiesto il rigetto dell'istanza di controparte e la correzione

della sentenza nel senso che il totale delle spese è pari ad euro 6.615,00.

All'udienza del 9 giugno 2014 il collegio si è riservato di decidere.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il collegio che l'istanza proposta dalla **C** non appare fondata e va, di conseguenza, rigettata, risultando invece, fondata la domanda di correzione formulata nell'interesse del condominio.

Ed infatti, quanto alla percentuale di liquidazione delle spese processuali, l'art. 2, 2° co., del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 prevede che *«Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato e' dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta»*, lasciando, quindi, al giudice la possibilità di graduare la percentuale in considerazione all'opera prestata dal difensore.

Indi, non si tratta di un errore materiale, bensì di una scelta dell'autorità giudiziaria, avverso la quale la parte, ove sussistenti i presupposti di legge, può solo proporre ricorso per cassazione.

Quanto, poi, alla liquidazione della fase di trattazione, non inserita tra le voci liquidate e compresa, invece, nell'ammontare complessivo, ritiene la Corte che l'errore cada proprio sul calcolo aritmetico, determinato da erronea applicazione delle regole di matematica attinenti alla somma degli addendi, debitamente indicati.

Peraltro, l'errore è rilevabile *ictu oculi* dal fatto che le voci vengono indicate specificamente e non viene indicata proprio la fase

di trattazione – istruttoria, che nella specie non risulta espletata (cfr. verbali in atti).

Né, peraltro, può condividersi quanto sostenuto da parte ricorrente nel senso che l'errore cada proprio nella mancata indicazione dell'importo della voce per la fase di trattazione – istruttoria.

Ed infatti, l'art. 4 del d.m. n. 55 sopra indicato indica i parametri per la determinazione dei compensi in sede giudiziale e con riferimento alla fase in questione, afferma che si intende esemplificativamente:

«c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziari pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziari, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di

valutare il grado di complessita' della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta».

Si tratta, in altri termini, di attività, tutte, collegate all'attività istruttoria, che nella specie non risulta svolta innanzi a questa Corte (cfr. fascicolo processuale).

Alla stregua delle superiori considerazioni, va corretta la sentenza di questa Corte n. 654/14 del 17-29 aprile 2014 nel senso che il totale delle spese liquidate in favore della **C** è pari ad euro 6.615,00 e non anche 9.515,00.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti costituite le spese processuali di questo procedimento.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza proposta nell'interesse di **LC** con ricorso depositato il 9 maggio 2014.

In accoglimento dell'istanza di correzione formulata nell'interesse del condominio di Catania via **X** con comparsa di costituzione depositata il 5 giugno 2014,

corregge la sentenza di questa Corte n. 654/14 del 17-29 aprile 2014 nel senso che nel dispositivo l'ammontare delle spese processuali deve intendersi correttamente pari ad euro 6.615,00, e non anche come erroneamente indicato pari ad euro 9.515,00.


Dispone che il presente provvedimento venga annotato sull'originale della sentenza.

CASSAZIONE

Si comunichi.

Così deciso in Catania il 3 luglio 2014 nella camera di consiglio
della seconda sezione civile della Corte di Appello.

IL PRESIDENTE



Depositato in cancelleria

il 10 LUG. 2014

Il funzionario direttivo
(Stamps)



CASSAZIONE.NET